



**COMUNE di CASALEONE**  
**Provincia di Verona**  
**Settore Tecnico**  
Ufficio Edilizia Privata  
Via Vittorio Veneto, 61  
Tel. 0442-328.711  
Fax 0442-328.740  
P.IVA 00659900237

Prot. N° 6391 AG/ig  
Reg. Ord. N. 44/2017 DEL 23/06/2017

**Oggetto: ORDINANZA DI LIMITAZIONE D'USO D'ACQUA POTABILE NEI MESI ESTIVI**

**Vista** la nota di Acque Veronesi S.C.A.R.L., acquisita al protocollo del giorno 16.06.2017 n. 6090 con la quale si invita il Comune ad emettere provvedimento di limitazione all'uso non potabile e/o igienico sanitario dell'acqua del pubblico acquedotto nel periodo estivo ;

**Richiamato** l'art. 98 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al risparmio idrico nonché l'art. 144 c. 4 il quale dispone che *"Gli usi diversi da quello umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità"*;

**Ritenuto**, che vi siano le condizioni per accogliere l'invito della Società Acque Veronesi S.C.A.R.L. e di emettere apposito provvedimento per limitare l'uso della risorsa ai soli fini potabili ed igienico/sanitari nella fascia oraria diurna;

**Visti** il D.lgs 03.4.2006 n. 152, il D.lgs 18.08.2000 n. 267 e la Legge 698/81 come modificata dal D.lgs 507/99;

**ORDINA**

che a decorrere dalla data della pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31/08/2017, e' fatto **DIVIETO ASSOLUTO** di utilizzare l'acqua della condotta idrica comunale per annaffiamento di orti, giardini, terreni in generale, lavaggio auto, aree/spazi privati e pubblici e comunque per usi diversi da quello potabile e igienico/sanitario, nella fascia oraria dalle ore 06,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni.

La presente ordinanza non opera per i servizi pubblici di igiene urbana ed i soggetti economici che impiegano l'acqua quale elemento indispensabile all'attività.

**AVVERTE**

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, con la sanzione amministrativa di €. 25,82 a € 258,82 (art. 7 bis D.lgs 18/8/2000 n. 267 fatti salvi nei casi più gravi o di recidiva, la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale) .

**DISPONE**

Che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito Internet Istituzionale del Comune, che sia data ampia diffusione attraverso avvisi sul territorio.

Che sia trasmessa ad Acque Veronesi S.C.A.R.L. ed al Servizio di Polizia Associato "Delle Valli Veronesi" che è incaricato del controllo dell'osservanza della

presente Ordinanza.

Ai sensi della L. n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica Ecologia Informatica Protezione Civile.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, o in alternativa potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.



Il Sindaco  
Gennari Andrea